



COMUNE DI BOLOGNA

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E L'ASSOCIAZIONI L'ALTRO DIRITTO ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE GIURIDICA E CONSULENZA EXTRAGIUDIZIALE IN FAVORE DI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE "DOZZA" DI BOLOGNA PER IL PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2013.

Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge,
tra

COMUNE DI BOLOGNA (C.F. 01232710374), legalmente rappresentato dalla Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale Avv. Maria Pia Trevisani, domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, nominata con ordinanza sindacale P.G.N. 255486 del 31/10/2011, e dal Direttore del Settore Servizi Sociali Dr Eno Quargnolo, domiciliato per la carica a Bologna in piazza Liber Paradisus 6, nominato con ordinanza sindacale P.G. N. 302905/2012 del 31/12/2012, che intervengono al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G.N., esecutiva ai sensi di legge,

e

L'Associazione denominata "**L'Altro Diritto Onlus**" (C.F. 94093950486), con sede in Firenze, Via delle Pandette 35, presso Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto, iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana con Decreto n. 363 del 05/02/2003, legalmente rappresentata dal Prof. Emilio Santoro, nato a Parma il 09/06/1963, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Associazione, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

Premesso che:

- il Garante per i diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna, (di seguito Garante) nell'ambito del mandato istituzionale affidatogli dal Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità della persona in stato di privazione della libertà, che implica, tra l'altro, che ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato nelle forme previste;
- il Garante opera pertanto al fine di realizzare l'effettivo godimento dei diritti delle persone detenute nella Casa Circondariale "Dozza" di Bologna;
- il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone recluse, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche (art. 2 co. 2 del Regolamento);

Premesso altresì che:

- l'Associazione di volontariato "L'Altro diritto – Onlus" svolge da alcuni anni nel Carcere "Dozza" attività di consulenza extra giudiziale in favore di soggetti detenuti e ha maturato esperienza di informazione giuridica di ricerca e documentazione;



COMUNE DI BOLOGNA

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

- l'Associazione di volontariato "L'Altro diritto – Onlus" dal 1 dicembre 2012 svolge nel Carcere "Dozza" attività di consulenza extra giudiziale in favore di soggetti detenuti in forza di una convenzione con il Comune di Bologna che ha scadenza 30 aprile 2013 (Rep. N°.....);
- in virtù dell'esperienza maturata, è individuato nell'Associazione "L'Altro diritto - Onlus", il Soggetto qualificato a proseguire nella collaborazione alla attività che il Garante svolge per assicurare l'attività di informazione giuridica e consulenza extragiudiziale alle persone recluse nella Casa Circondariale di Bologna;
- "L'Altro diritto - Onlus" è disponibile a proseguire e consolidare le attività descritte al punto precedente in favore delle persone detenute presso la Casa Circondariale di Bologna, in collaborazione con l'Ufficio del Garante;
- lo Statuto dell'Associazione "L'Altro diritto - Onlus" prevede che le finalità oggetto della presente Convenzione rientrino fra gli scopi sociali dell'Associazione stessa;

Visto:

- che la legge 11 agosto 1991, n. 266, "Legge Quadro sul volontariato", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul Volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) ha determinato i criteri con i quali disciplinare i rapporti degli Enti Locali con le Organizzazioni di Volontariato (art. 14);
- che la Regione Emilia-Romagna, con la predetta legge, riconosce le funzioni dell'attività di volontariato, favorendone l'apporto nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettività;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 Contenuto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata a regolamentare il proseguimento nel rapporto di collaborazione tra Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e Associazione "L'Altro diritto – Onlus" per lo svolgimento di attività di informazione giuridica e consulenza extra giudiziale in favore di persone recluse nella Casa Circondariale "Dozza" di Bologna.

Il Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - si impegna a fornire ai volontari dell'associazione la collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

L'associazione "L'Altro diritto - Onlus" si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli. In particolare l'Associazione si impegna a:

- a. Offrire un servizio di ascolto e informazione sui diritti dei detenuti. Questo servizio verrà attivato con cadenza settimanale, per una mezza giornata, e con la presenza di un'equipe di giuristi (in un numero compreso tra i 2 e i 6);
- b. Monitorare l'effettivo accesso dei detenuti ai diritti sociali e fornire le informazioni e l'aiuto per superare eventuali ostacoli al loro effettivo godimento da parte dei detenuti;



COMUNE DI BOLOGNA

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

- c. Fornire al Garante tutte le informazioni di carattere giuridico, sociale e sanitario di cui i volontari verranno a conoscenza nell'ambito del loro operato;
- d. Segnalare al Garante ogni situazione in cui si manifesti il rischio di lesione di un diritto, estendere detta segnalazione anche all'Azienda USL qualora il diritto in pericolo sia quello alla salute.
- e. Redigere e trasmettere al Garante un rapporto finale sull'attività svolta e sullo stato di rispetto dei diritti.

Art. 3 Qualifica operatori e copertura assicurativa

L'Associazione "L'Altro Diritto - Onlus" garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione garantisce inoltre la copertura assicurativa ai propri aderenti così come previsto dall'art. 4 e dall'art. 7, comma 3, della Legge Quadro e dai Decreti ministeriali attuativi. Prima dell'inizio dell'attività, le Associazioni provvederanno a fornire al Responsabile dell'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale copia della relativa polizza ed elenco degli operatori interessati al servizio.

Art. 4 Materiale informativo

Saranno a carico del Comune di Bologna, con riferimento all'espletamento dei servizi in parola, l'eventuale materiale informativo a stampa, che sarà concordato tra "L'Altro Diritto - Onlus" e il Garante, e il materiale informativo diffuso via internet attraverso i siti istituzionali del Comune di Bologna e realizzato con le medesime intese e competenze di cui al materiale a stampa. In particolare il Comune si riserva il diritto di mettere in rete e diffondere i rapporti annuali.

Art. 5 Svolgimento attività delle Associazioni terze

Nello svolgimento delle attività descritte nella presente Convenzione e per finalità ad essa comunque riconducibili, "L'Altro diritto - Onlus" si potrà avvalere del supporto di altre associazioni in regola con la normativa vigente in materia, specificandone inoltre quantità e qualità dell'apporto nei report. L'Ufficio del Garante mira, infatti, anche alla costruzione di una rete di associazioni attive sul territorio del Comune di Bologna, la cui attività può contribuire a rendere effettivo il godimento dei diritti dei soggetti reclusi.

Art. 6 Norme di comportamento

"L'Altro diritto - Onlus" assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte dei volontari impegnati, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione.

I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai referenti indicati dal Garante qualsiasi situazione di rilievo, così come gli inconvenienti riscontrati nell'ambito dell'espletamento del servizio.

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003.

L'Associazione "L'Altro diritto - Onlus" individua nella dottoressa Silvia Furfaro il proprio Responsabile per la tutela dei dati personali.



COMUNE DI BOLOGNA

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

L'Associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza dei propri volontari, che sono tenuti a non divulgare informazioni o notizie relative all'attività svolta.

I volontari destinati al servizio, in particolare, sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali e al rispetto del segreto di ufficio per ogni notizia acquisita nel corso dello svolgimento del servizio, riferita sia ai cittadini richiedenti che ad informazioni necessarie acquisite dall'Amministrazione.

Ai volontari, se esercitanti la professione di avvocato, consulente o altra libera professione, è inoltre fatto divieto di acquisire in proprio come clienti i cittadini che incontrano nel corso dell'attività svolta in forza della presente Convenzione.

L'Associazione dichiara inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 Durata della convezione

La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data della sua stipula fino al 31/10/2013.

Art. 8 Responsabilità civile e penale

L'Associazione esonera il Comune di Bologna da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, di qualsiasi specie ed entità, e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi, che dovessero derivare dallo svolgimento da parte dell'Associazione medesima delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 9 Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme generali e speciali vigenti in materia e a quelle richiamabili rispetto ai casi di volta in volta presentati per la mediazione, anche con riferimento alla Legge n. 69/2009 e al D. Lgs. n. 28/2010, se e quando richiamabili, assumendosi l'Associazione ogni responsabilità in merito.

La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento totale o parziale agli impegni che l'Associazione assume con il presente atto.

Il Comune di Bologna si riserva fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con congruo preavviso, da rendersi a mezzo di raccomandata a.r., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 10 Clausole

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge n. 266/1991 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 634/1972.

Art. 11 Foro competente

In caso di controversie, competente a giudicare sarà il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, lì



COMUNE DI BOLOGNA

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

Per il Comune di Bologna

Il Direttore del Settore Staff del Consiglio Comunale
Avv. Maria Pia Trevisani

Il Direttore del Settore Servizi Sociali
Dr Eno Quargnolo

Per l'Associazione "L'Altro Diritto - Onlus"

Il Legale Rappresentante
Prof. Emilio Santoro
